

Codice A18080

D.D. 17 dicembre 2014, n. 134

R.D. 523/1904 - P.I. 5477 - Lavori di: manutenzione straordinaria di un attraversamento in subalveo del Rio Garbiana in comune di Dogliani (CN) - Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. - S. Donato Milanese (MI).

In data 09/12/2014 la società SNAM Rete Gas S.p.A, con sede in San Donato Milanese (MI) P.zza Santa Barbara n.7 ed uffici in Carmagnola (TO) Via Monteu Roero, n.26/1, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori manutenzione straordinaria di un attraversamento in subalveo del Rio Garbiana nel comune di Dogliani consistenti in:

- ripristino della copertura originaria ed interrimento del gasdotto tramite il rifacimento di una soglia di fondo in massi di cava per una lunghezza di m.35,00;
- manutenzione delle scogliere presenti sulle sponde per il consolidamento delle scarpate (circa 35,00 m in sx e 20,00 in dx);

Si ritiene che per tali opere, ai sensi del Regolamento regionale n.14/R/2004 e s.m.i., non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, redatti dal Geom. Corrado Balbiano in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Trattandosi di opere di somma urgenza per il mantenimento in esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Comune di Dogliani DN 150" su attraversamento in subalveo già autorizzato con la P.I. 3993 approvata con D.D. 1200/25.6 del 11/096/2002 ed oggetto di concessione demaniale rilasciata con D.D. 29/DB1410 del 11/01/2011 non si procede alla pubblicazione degli elaborati progettuali presso l'Albo Pretorio del Comune di Dogliani.

In data 11/12/2014 é stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Garbiana con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo ma lo stesso può essere utilizzato ad imbottimento spondale;
- b. la soglia di fondo dovrà essere realizzata in continuità con le fondazioni del ponte esistente a monte dell'attraversamento in questione e raccordata a valle con il fondo alveo esistente. Si dovrà pertanto garantire una continuità longitudinale al fondo alveo ed evitare insorgere di salti od ostruzioni;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli artt. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la convenzione Rep n. 14364 del 16/04/2009 approvata con D.D. n. 561 del 24/03/2009;
- vista la P.I.3993 approvata con D.D. 1200/25.6 del 11/09/2002;
- vista la concessione demaniale rilasciata con D.D. 29/DB1410 del 11/01/2011;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società SNAM Rete Gas S.p.A, con sede in San Donato Milanese (MI) P.zza Santa Barbara n.7 ed uffici in Carmagnola (TO) Via Monteu Roereo, n.26/1, ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria dell'attraversamento in subalveo del Rio Garbiana nel comune di Dogliani secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La società SNAM Rete Gas S.p.A è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
4. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno**, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
7. il committente delle opere e dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare

dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia. (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 – vincolo idrogeologico, ecc.);

12. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata;

Con la presente si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Direttore
Luigi Robino